

**Giornata di formazione e studio  
per i Docenti neo assunti  
della provincia di RIMINI**

**«I fondamenti normativi  
dell'essere docenti»**

**Contributo del Dirigente Tecnico Maurizia Migliori**

**Rimini, 28 gennaio 2016**

# FONDAMENTI NORMATIVI DELL'ESSERE DOCENTI

## 1) Costituzione della Repubblica, art. 33:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

2) **D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

3) **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59)

-----  
1) [pag. 6 «Essere docenti in Emilia-Romagna 2015/2016»](http://istruzioneer.it/pubblicazioni/) <http://istruzioneer.it/pubblicazioni/>

2) [https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo\\_numero\\_articolo=33](https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33)

2) [http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato\\_musica\\_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf](http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf)

3) <http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm>

- 4) **D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- 5) **CCNL (2006-2009) del comparto scuola**, che è la base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti firmano all'atto dell'assunzione.
- 6) **DPR 62 DEL 2013** Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR
  
- 7) **LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015**
- 8) **D.M. 850/2015**  
(l'art. 4 c.4 precisa che **costituiscono parametri di riferimento il D.Lgs. 165/2001, il DPR 62/2013 nonché il regolamento delle Scuole)**

- 
- 4) <https://www.to.camcom.it/decreto-legislativo-1652001-evoluzione-del-testo>
  - 5) [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006\\_2009.pdf](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf)
  - 6) [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot9582\\_13](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot9582_13)
  - 7) [http://www.istruzione.it/snv/allegati/normativa\\_docenti\\_stralcio.pdf](http://www.istruzione.it/snv/allegati/normativa_docenti_stralcio.pdf)
  - 8) <http://istruzioneer.it/2015/11/06/d-m-85015-e-c-m-3616715-anno-di-prova-e-di-formazione-per-i-docenti/>

## **COSA DEVE FARE IL DOCENTE NEO ASSUNTO?**

**Informarsi** sui diritti e doveri del docente (D.Lgs. 297/1994, CCNL 2006/2009) **vedi slide del D.S. Francesco Postiglione**;

**Partecipare alle attività degli Organi Collegiali** e riflettere sui compiti e sull'importanza dei diversi organi e della propria partecipazione consapevole;

**Curare i documenti** personali e quelli comuni (registro personale, registro di classe, piano delle attività, piano di lavoro ecc.)

**Curare l'aspetto della valutazione** sia in itinere sia finale (DPR 122/2009)

**Chiedere le autorizzazioni per le attività compatibili** (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

## ART. 395 T.U. 297/1994:

La funzione docente è «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»

## ART. 16, 3° c., DPR 275/99:

I docenti hanno il **compito** e la **responsabilità** della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»

**ART. 27 CCNL 7/10/2007**

# **Il profilo professionale del docente**

**è «costituito da**

**competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».**

**ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL  
PREAMBOLO DEL DM 850/2015**

# IN CONCLUSIONE IL PERCORSO FORMATIVO- PROFESSIONALE DELL'ANNO DI PROVA, DELINEATO DALLA LEGGE 107/2015 e DAL DM 850/2015, A COSA SERVE?

« ..A verificare la padronanza degli standard professionali...» che consistono nel:

## Corretto possesso ed esercizio delle competenze:

- Culturali e disciplinari
- Didattico-metodologiche
- Relazionali e comunicative
- Organizzative e gestionali

E inoltre:

- Osservanza dei doveri di dipendente pubblico e di docente
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi delle stesse

Non si tratta di standard da raggiungere in astratto, ma nella pratica dell'attività didattica. Il periodo di formazione e di prova accerta la capacità del docente di «agire» la preparazione richiesta in un contesto determinato.



## Obblighi di servizio

Attività di insegnamento  
(CCNL - art. 28)

Attività funzionali all'insegnamento  
(CCNL - art. 29)

Attività aggiuntive  
(CCNL - art. 30)

## Attività di insegnamento CCNL, art. 28

Scuola dell'infanzia = 25 ore

Scuola primaria = 22 ore + 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni

Scuola secondaria = 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

(Fatto salvo il part time)

# Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».

**Le ore complessive** da dedicare alle attività di carattere collegiale **sono 40 per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe.**

**QUINDI 40+40**

**N.B.** Per i docenti part time vale quanto previsto nella nota USR 14893/2012 <http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/11/nota-prot-14893-Attivita-funzionali-insegnamento.pdf>

## Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29 segue

«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». (Es: **Collegio docenti; dipartimenti; consigli di classe**)

## Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie».

## art. 29 segue

«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

## art. 29 segue

b) la partecipazione alle attività collegiali dei **consigli di classe**. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli **scrutini e degli esami**, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».



## art. 29 segue

«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e **prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie**».

## Attività aggiuntive CCNL, art. 30

Sono prestate con il consenso dell'interessato.

Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento. Sono compensate a parte.

Altre attività interne alla scuola:

- Collaboratori del dirigente scolastico;
- Funzioni strumentali al PTOF.

## Altre attività', come ad esempio:

- Referenti alunni con DSA o con BES;
- Animatori digitali;
- Tutor dei docenti neo assunti

## Incompatibilità DLgs 297/94, art. 508 e D.Lgs. 165/2001 art. 53, con divieto di:

- lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
- cumulo con altro impiego pubblico e con attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in coop.).

Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni per alcuni docenti.

## RESPONSABILITA' DEL DOCENTE

### CIVILE:

LIBRO QUARTO DEL CODICE CIVILE - DELLE OBBLIGAZIONI  
- Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

### **Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

## **Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (...) I precettori (...) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

## **Art. 20 Obblighi dei lavoratori**

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

## **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

### **Codice in materia di protezione dei dati personali**

#### **Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati**

**1. I dati personali oggetto di trattamento sono:**

**a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;**

**b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;**

**c) esatti e, se necessario, aggiornati;**

**d) pertinenti, completi e non eccedenti** rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

**e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.**

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. (...)

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

**1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.**

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.



Si consiglia la lettura dei seguenti documenti reperibili nel sito del Garante per il trattamento dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it>

Sono stati segnalati anche nel sito dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna:

<http://ww2.istruzioneer.it>

- Educare alla rete - L'alfabeto della nuova cittadinanza nella società digitale
- La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
- La privacy tra i banchi di scuola (ed. 2010)
- Cloud Computing - Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole

## NATURA GIURIDICA DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA GRAVANTI SULLE SCUOLE E SUI DOCENTI

Gli infortuni costituiscono eventi ad altro grado di probabilità nella scuola come in ogni altra comunità lavorativa organizzata.

Gli obblighi dell'amministrazione scolastica per i pericoli cui vanno incontro gli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio.

Sono obbligazioni giuridiche aventi natura «contrattuale» che risalgono al **dovere di vigilare sui minori e alla predisposizione di ogni misura preventiva di cautela** affinché i giovani possano usufruire del servizio scolastico in condizioni di adeguata sicurezza per **garantire l'incolumità dell'allievo e che non procuri danni ad altri.**

## LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MIUR

L'art. 61, comma 2 della legge 312/80 ha soppresso la legittimazione passiva dei docenti, stabilendo che nei confronti di terzi danneggiati debba rispondere solo l'amministrazione scolastica, **salvo rivalsa sul docente in caso di dolo o colpa grave.**

L'obbligo di vigilanza nei riguardi degli alunni è codificato in via pattizia e incluso tra le attività funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL)

## **BULLISMO E CYBERBULLISMO**

IL MIUR con nota prot. 2519 del 15 aprile 2015 ha pubblicato delle linee di orientamento rivolte alle scuole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i «saperi» in comportamenti consapevoli e corretti, con aggiornamento del Regolamento di istituto.

[nota MIUR prot. 2519 del 15 aprile 2015](#)

## IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007, è entrato in vigore con il 2 gennaio 2008. E' l'atto finale che dovrebbe essere preceduto da un'azione profonda di sensibilizzazione, di informazione, di condivisione delle scelte educative; un'ulteriore opportunità per la scuola di fare cultura e di agire per il miglioramento della qualità della vita scolastica. Importante anche l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (Indicazioni nazionali per il primo ciclo)

[quaderno\\_corresponsabilita.pdf](#)



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

**BUON LAVORO A TUTTI E GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

